

JUAN IGNACIO ARRIETA

ORGANISMI EPISCOPALI A LIVELLO CONTINENTALE,  
NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE (\*)

1. Ambito e oggetto della relazione. — 2. Spunti sull'evoluzione storica degli istituti. — 3. L'incidenza della dottrina sulla sacramentalità dell'episcopato. — 4. L'organizzazione episcopale a livello provinciale. — 5. Diverse forme di Regione ecclesiastica e rispettive Conferenze episcopali regionali. — 6. Le Conferenze episcopali nazionali. — 7. Le Riunioni continentali o regionali di Conferenze episcopali. — 8. Conclusioni

1. *Ambito e oggetto della relazione.*

Nell'ambito del presente convegno mi è stato chiesto di svolgere una relazione di carattere generale riguardante le forme istituzionali di aggregazione dell'episcopato cattolico a livello provinciale, regionale, nazionale e continentale. Come è possibile immaginare, l'argomento risulta abbastanza ampio e suggerisce problematiche di genere molto varie alle quali non è possibile nemmeno fare un semplice accenno in questo intervento. Cercherò dunque di rimanere nell'ambito della sola Chiesa latina per analizzare, dalla particolare prospettiva organizzativa e del diritto comparato, gli istituti costituiti in modo stabile. Saranno tralasciate, invece, le più sporadiche riunioni episcopali di carattere conciliare — i Concili particolari, provinciali o plenari dei cann. 439-446 CIC — o le adunanze speciali del Sinodo dei vescovi — organo consultivo dell'Ufficio primaciale — che si tengono per determinate regioni o continenti (1).

(\*) Relazione tenuta a Piacenza, nel Convegno di studi su «Le confessioni religiose nella prospettiva di una riforma federale dello Stato», organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, 13-15 novembre, 1997.

(1) Cfr. m.p. *Apostolica sollicitudo* n. VII, del 15 settembre 1965, AAS 57 (1965) 775-780; Cons. per gli Affari pubblici della Chiesa: *Ordo Synodi Episcoporum* *brandae* art. 4, 3°, dell'8 dicembre 1966, AAS 59 (1967) 91-103.

In conformità con tali premesse, gli istituti che dovremmo prendere in considerazione sono sostanzialmente quattro: la Provincia e la Regione ecclesiastica, la Conferenza episcopale e le cosiddette Riunioni internazionali di Conferenze episcopali, esistenti a livello continentale o di subcontinente<sup>(2)</sup>. Sono organismi che hanno ciascuno una propria storia e, a volte, una differente ragion d'essere. Le norme generali riguardanti tutti questi istituti sono state riunite dal legislatore canonico del 1983 sotto la stessa e poco esatta denominazione di «*Raggruppamenti di Chiese particolari*», concetto che, mentre può essere adatto per definire la Provincia o la Regione ecclesiastica, in quanto, seguendo una vecchia terminologia<sup>(3)</sup>, potrebbero essere adeguatamente qualificate come circoscrizioni ecclesiastiche maggiori, invece non si addice per niente alle altre due figure, che fondamentalmente sono collegi o *coetus personarum*, cioè, riunioni di vescovi della stessa nazione o dello stesso continente. Ad ogni modo, essendo quest'ultima prospettiva quella che ci interessa maggiormente nella presente relazione, anche la Provincia e la Regione ecclesiastica verranno adesso esaminate in quanto circoscrizioni figurative di istanze di governo — il *coetus episcoporum* della Provincia o la Conferenza episcopale regionale — utili ad aggregare in modo stabile i vescovi di una determinata zona.

Ci troviamo, senza dubbio, di fronte ad una delle più rilevanti novità che l'ultimo concilio ha determinato nell'organizzazione del governo pastorale della Chiesa: la nascita a livello nazionale, regionale ecc., di organismi episcopali di carattere non transitorio, com'è stato (e tutt'oggi sono) i tradizionali concili particolari, bensì costituiti in modo stabile e permanente. Quali siano gli obiettivi e le finalità di questo nuovo genere di istituti episcopali, e quale sia la loro logica dottrinale, sono gli argomenti ai quali cercheremo di dare una risposta nelle pagine successive.

Da un punto di vista tecnico risulta doveroso osservare sin dall'inizio che i quattro istituti oggetto della nostra considerazione, alla luce della comune rubrica che nel codice, rispondono in realtà a crite-

(2) Ho fatto una trattazione complessiva dei vari istituti in *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, 1997, particolarmente Capitolo XIX: *Le riunioni di circoscrizioni ecclesiastiche* (pp. 471-490), e Capitolo XX: *Le Conferenze episcopali* (pp. 491-500).

(3) Cfr. in dottrina, G. FERROGLIO, *Circoscrizioni ed enti territoriali della Chiesa*, Torino, s.d., pp. 19 ss.; P. CIPROTTI, *Lezioni di diritto canonico. Parte generale*, Padova, 1943, pp. 294 s.

organizzativi e di coordinamento dell'azione episcopale molto diversi. Mentre la Provincia ecclesiastica risulta originariamente concepita — a prescindere dall'evoluzione subita recentemente dall'istituto — come istanza di coordinamento e di controllo di natura gerarchica, sottostante all'ufficio di Arcivescovo Metropolitano, gli altri organismi, ed in particolar modo i vari generi di Conferenze episcopali che in seguito cercheremo di individuare, rispondono invece a criteri organizzativi di equi-coordinamento e di cooperazione reciproca tra i membri dell'episcopato. Si tratta, dunque, di criteri strutturali in buona misura opposti, che suggeriscono il diverso percorso storico seguito dai vari istituti, benché negli ultimi decenni, dopo il Vaticano II, la prassi di attuazione di tutti loro abbia subito un processo di sostanziale convergenza. Nella loro forma attuale, infatti, i quattro istituti sono ancorati sulla dottrina dell'episcopato del Concilio Vaticano II che, in alcuni casi, ha modificato la loro natura giuridica originaria.

## 2. *Spunti sull'evoluzione storica degli istituti.*

L'istituto della Provincia ecclesiastica, come si sa, è l'unico degli organismi indicati che può vantare una consolidata tradizione ecclesiastica che, in occidente, viene fatta risalire al IV secolo, quando si verificò l'espansione della fede cristiana dalle metropoli urbane alla campagna<sup>(4)</sup>. In questo modo si crearono nuove comunità autonome aventi propri pastori, alle quali venne riconosciuta una qualche dipendenza, con rilevanza anche giuridica, delle nuove chiese — le chiese suffraganee — rispetto alla sede episcopale di origine, o chiesa metropolitana. Si tratta di un modello organizzativo gerarchico, delineato sull'esempio dell'organizzazione amministrativa dell'impero romano, configurato attorno alla giurisdizione del metropolita, le cui trasformazioni subite col passare del tempo sono altrettanto legate alla progressiva erosione della potestà di detto ufficio, consolidata con carattere generale dal codice piano-benedettino (cann.

---

(4) In argomento, cfr. R. NAZ, *Province ecclésiastique*, in *Dict.dr.can.* VII, 1965, coll. 397 s.; M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in province e regioni ecclesiastiche*, in «*Ius Canonicum*» 44, 1982, pp. 749 ss.; G. DALLA TORRE, *Provincia ecclesiastica*, in *Enc. dir.* XXXVII, 1988, pp. 811 ss.; J.L. GUTIÉRREZ, *I raggruppamenti di Chiese particolari*, in «*Monitor ecclesiasticus*» 116, 1991, pp. 437 ss.; J.I. ARRIETA, *Commento ai cann. 431-434*, in *ComEx II*, Pamplona 1996, pp. 881 ss.

274 ss. CIC'17), e riconfermata poi dalla vigente disciplina codiciale (cann. 435 ss. CIC). L'istituto, tuttavia, non ha perso lungo il tempo la sua sostanziale struttura organizzativa, gravitante attorno alla preminente posizione dell'ufficio di metropolita, benché, com'è ovvio, tale preminenza sia stata comunque limitata e l'intervento collettivo dell'insieme dei vescovi possieda oggi un rilievo significativo per il governo della Provincia.

Alla seconda metà del secolo scorso si possono invece far risalire le prime esperienze centroeuropee riguardanti le Conferenze episcopali, sorte inizialmente in modo spontaneo, ma con una progressiva coscienza istituzionalizzatrice, man mano che le concrete necessità pastorali della società moderna e le esigenze dei rapporti con l'autorità civile imponevano uno stabile coordinamento tra i vescovi della stessa nazione<sup>(5)</sup>. In relativamente pochi anni, con l'incoraggiamento della Santa Sede<sup>(6)</sup>, le Conferenze episcopali si sono generalizzate in tutta Chiesa latina, fino al punto da rappresentare, nell'ambito dei dibattiti del Concilio Vaticano II, una realtà pienamente acquisita nell'organizzazione della Chiesa (CD n. 37). Al Concilio si deve, tuttavia, l'assetto istituzionale che adesso corrisponde alle Conferenze.

L'organizzazione regionale, eccezion fatta per la situazione creatasi in Italia sin dalla fine del secolo scorso, manca invece di precedenti chiari nella storia della Chiesa. Si tratta di una figura che solo marginalmente venne presa in considerazione dal Concilio Vaticano II come semplice possibilità organizzativa (CD nn. 39-40), con ogni probabilità sulla scia del precedente italiano. In realtà l'assetto che attualmente possiede l'istituto nell'ordinamento canonico, come si può facilmente riscontrare attraverso i dati resi

---

(5) Vedi tra i molti G. FELICIANI, *Le Conferenze episcopali*, Bologna, 1974; J. FORNÉS, *Naturaleza sinodal de los Concilios particulares y de las Conferencias episcopales*, in «La synodalité. La participation au gouvernement dans l'Église. Actes du VII congrès international de Droit canonique», Paris, Unesco, 21-28 septembre 1990, in «L'année canonique», hors série, 1992, I, pp. 305 ss.; così come i vari contributi contenuti in AA.VV., *Las Conferencias episcopales hoy. Actas del Simposio de Salamanca 1-3 de mayo de 1975*, Salamanca, 1977, e anche AA.VV., *Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales*, Salamanca, 1988, e gli *Studi sulle Conferenze episcopali*, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, pp. 3 ss.

(6) Si veda in merito il lungo elenco di interventi pontifici nei confronti delle incipienti Conferenze episcopali che riporta in appendice M. COSTALUNGA, *De Episcoporum Conferentiis*, in «Periodica» 57, 1968, in particolare pp. 267 ss.

pubblici<sup>(7)</sup>, risponde piuttosto ad una sofferta riflessione — sofferta, perché ricca di ripensamenti e di variazioni non secondarie — che si è protratta nel seno della rispettiva commissione di lavoro lungo l'intera fase di revisione del codice piano-benedettino<sup>(8)</sup>. E tuttavia, oltre all'esperienza italiana, che costituisce l'unico ambito in cui sono state formalmente costituite le regioni ecclesiastiche, il modello regionale compare anche in altri paesi benché in un contesto istituzionale che, come si vedrà, è nettamente diverso.

Infine, quelle che abbiamo denominato riunioni di conferenze episcopali, in cui ci sembra di trovare una qualche forma di organizzazione stabile dell'episcopato a livello continentale, o quanto meno a livello di più nazioni, risulta una esperienza sostanzialmente post-conciliare legata al menzionato consolidamento delle conferenze episcopali nazionali (CD n. 38, 5; AG n. 31, 2)<sup>(9)</sup>. A questa valutazione generale fa unicamente eccezione il CELAM Latinoamericano, costituito in seguito alla Conferenza generale dell'episcopato Latinoamericano tenutasi a Rio de Janeiro nell'agosto del 1955: le restanti unioni di conferenze episcopali sono tutte posteriori al Vaticano II.

Assieme a questa visione generale dei quattro istituti, va tenuto anche in conto che essi non si presentano semplicemente come riunioni di vescovi in genere, bensì come forme aggregative di vescovi che hanno dirette cariche pastorali, e più precisamente come riunioni, a vario livello, dei titolari di uffici episcopali aventi funzioni pastorali con cura delle anime. Né, da una parte, si tratta di organismi che in ogni caso sono esclusivamente riservati ai vescovi — basta pensare ai chierici a capo delle circoscrizioni di missione (can. 371 CIC), o agli amministratori diocesani che governano transitoriamente la diocesi sede vacante (can. 425 1 CIC) —, né, dall'altra, tutti

(7) Cfr. in particolare *Communicationes* 12, 1980, pp. 244 ss.; *Idem.*, 17, 1985, pp. 97 s.; *Idem.* 18, 1986, p. 103.

(8) Sull'iter della relativa normativa durante i lavori di revisione del CIC, vid. J.I. ARRIETA, *Instrumentos supradiocesanos para el gobierno de la Iglesia particular*, in «*Ius Canonicum*» 48, 1984, pp. 607 ss.

(9) In argomento, vedi A. MONTERO-L. DE ECHEVARRIA, *Las relaciones entre las distintas Conferencias episcopales*, in AA.VV. «*Las Conferencias Episcopales Hoy*», Salamanca, 1977, pp. 185-221; F. PETRONCELLI HÜBLER, *Relazioni tra Conferenze Episcopali e dimensione internazionale. Note in margine al can. 459 CIC*, in «*Il diritto ecclesiastico*» I, 1985, pp. 98-139; I. FÜRER, *Las Conferencias episcopales en sus relaciones recíprocas*, in AA.VV. «*Naturaleza y futuro de las Conferencias episcopales*», Salamanca, 1988, pp. 191-216.

i vescovi appartenenti al Collegio episcopale fanno parte di queste riunioni, come avviene, per es., con i vescovi titolari che hanno speciali incarichi pontifici — nella Curia romana o nelle Nunziature apostoliche, per esempio — o con i vescovi che sono giunti all'emeritato (cann. 401, 402, 410 CIC), i quali, di regola, non prendono parte a nessuno di questi quattro istituti.

Inoltre, non tutte queste forme aggregative sono ugualmente adeguate a radunare qualunque pastore che eserciti funzioni episcopali con *cura animarum* su propri fedeli. Così, per esempio, quanti sono a capo delle circoscrizioni vicarie, siano queste di territori di missione (Vicari e Prefetti apostolici) o meno (Amministratori apostolici), risultano esclusi, come si vedrà, dall'organizzazione provinciale e, quindi, da quella regionale: le Regioni ecclesiastiche sono, appunto, raggruppamenti di Province (can. 433 1 CIC). Analogo fenomeno accade, per motivi diversi, con i pastori messi a capo di circoscrizioni ecclesiastiche personali — gli ordinari militari e i prelati personali, principalmente — rispetto ai quali, oltre a non essere compresi nell'organizzazione provinciale e regionale della Chiesa, deve essere determinata volta per volta la loro partecipazione nelle aggregazioni episcopali di ordine nazionale in conformità con l'ambito proprio di ciascuna di queste circoscrizioni personali<sup>(10)</sup>. Ciò risulta particolarmente evidente nel caso delle Prelature personali, le quali, a ragione della loro particolare elasticità<sup>(11)</sup>, possono essere istituite dalla Santa Sede a livello nazionale, continentale o universale, o per un area geografica comprendenti più nazioni.

In termini complessivi, ciò significa che in realtà, poco più della metà dell'episcopato cattolico è congregato nelle riunioni di cui adesso trattiamo<sup>(12)</sup>.

D'altra parte, bisogna anche osservare che parallelamente all'esistenza di una organizzazione formale dell'episcopato a questi quattro livelli, per vie informali, ma con altrettanta volontà di consolidare

---

(10) Per esempio, l'ordinario militare della Gran Bretagna, paese dove convivono due diverse Conferenze episcopali, appartiene a tutte e due le assemblee, sebbene unicamente ha voto deliberativo nella Conferenza dell'Inghilterra e Galles, mentre in quella della Scozia possiede soltanto voto consultivo (cfr. Statutes of the Bishopric of the Forcs of Great Britain, art. III, in «*Ius Ecclesiae*» I, 1989, p. 786).

(11) Cfr in merito J.I. ARRIETA, *Le circoscrizioni personali*, in «*Fidelium Iura*» 4, 1994, pp. 206 ss. (spec. pp. 223-234)

(12) Cfr. in merito i dati forniti dall'*Annuario Pontificio* 1997, pp. 1152-1154.

una consuetudine, emergono a volte altre forme aggregative di vescovi, soprattutto quando la composizione dei *coetus* episcopali istituzionali, costituiti sulla formale configurazione delle Province ecclesiastiche o sulla sola base dei confini nazionali, non corrisponde adeguatamente alla tradizione ecclesiale o alla reale situazione pastorale delle circoscrizioni. Tali forme spontanee di riunioni — penso, ad esempio, alle riunioni periodiche dei vescovi delle provincie bache, radunati attualmente in due distinte Province ecclesiastiche —, nella misura in cui vengano consentite come alternativa ad un riordino formale dell'organizzazione ecclesiastica, ritenuta invece meno opportuna, possono condurre un efficace coordinamento dell'attività episcopale in aree pastorali oggettivamente omogenee.

Infine, è anche doveroso aggiungere che le varie aggregazioni episcopali di cui ci occupiamo agiscono di fatto, e così dev'essere, agli stessi livelli e negli stessi ambiti in cui operano i più rilevanti fattori di omogeneizzazione delle situazioni pastorali, compresi quelli di carattere politico. È logico perciò, che, in parallelo al processo di decentralizzazione dell'organizzazione statale, come effetto indotto dell'attività di governo decentralizzata, si delineino effettivamente situazioni pastorali di carattere relativamente omogeneo — nell'insegnamento, nell'edilizia, nella sanità, ecc. —, alle quali la Chiesa, la quale possiede un elevato grado di elasticità organizzativa, venga incontro a queste peculiari situazioni adattando le proprie istituzioni alle situazioni che vengono delineate.

Di tutti i quattro istituti oggetto della nostra attenzione è dato ritrovare esperienze concrete prima del Concilio Vaticano II ponendosi in evidenza, d'una parte, che non è stato il Concilio stesso ad averle ideate; e tuttavia, è necessario sottolineare d'altra parte, che l'influsso dell'ultima assise conciliare su questi quattro organismi è stato decisivo, fino al punto da poter affermare che essi devono il rilievo che attualmente occupano nel governo pastorale della Chiesa al Vaticano II.

### 3. *L'incidenza della dottrina sulla sacramentalità dell'episcopato.*

Infatti, sulla base della dottrina della sacramentalità dell'episcopato, sviluppata tematicamente nei vari documenti del Concilio Vaticano II, le istanze aggregative di cui ci stiamo occupando offrono al momento presente un profilo che era sconosciuto nei decenni precedenti. Detto in termini più generali, vi è stato nel Vaticano II un

cambiamento del contesto teologico in cui venivano precedentemente considerati i rapporti di governo riguardanti questi istituti.

Per quanto adesso ci interessa, mi pare che il nucleo centrale della dottrina del Vaticano II rilevante nella materia consista nell'aver messo in evidenza che col sacramento dell'episcopato, oltre ad essere incorporato ad un *coetus morale* o collegio, ogni vescovo risulta legato agli altri vescovi in comunione mediante un vincolo specifico — che ritengo doveroso chiamare «vincolo di collegialità» — che possiede una concreta incidenza giuridicamente rilevante nell'esercizio della funzione episcopale di governo. Ciò è conseguenza della cosiddetta «struttura collegiale del sacramento dell'episcopato», che incide in verità su qualunque espressione del ministero episcopale, poiché le funzioni episcopali vanno tutte esercitate in un contesto di collegialità rispondente allo speciale vincolo creato tra i vescovi, sia che si tratti della funzione primaziale, che di quella dei singoli vescovi; sia nell'ordine personale, che nelle manifestazioni episcopali di carattere collettivo<sup>(13)</sup>.

Infatti, è diventata abbastanza comune la tendenza a riferire la rilevanza giuridica delle esigenze della collegialità dell'episcopato, e del vincolo sacramentale che esiste tra i vescovi, unicamente all'ambito della Chiesa universale, alle manifestazioni collettive dell'intero episcopato, e sempre con riferimento all'esercizio della suprema potestà della Chiesa. In tale modo, la rilevanza giuridica della collegialità dell'episcopato risulterebbe unicamente circoscritta all'ambito istituzionale dell'attività del Collegio episcopale, sia nel Concilio ecumenico che in eventuali forme di attività extra-conciliare, o al di fuori di quell'ambito nei confronti del supremo governo della Chiesa che abitualmente spetta al Sommo Pontefice, riducendo comunque ogni altra manifestazione di questo vincolo tra i vescovi ad un semplice *affectus collegialis* di natura morale.

A mio modo di vedere, una tale impostazione oltre ad essere riduttiva dell'ambito della giuridicità nella Chiesa — perché riconduce sostanzialmente l'efficacia giuridica del vincolo sacramentale tra i vescovi alle sole manifestazioni di potere —, sembra ignorare il fatto

---

(13) Cfr. cost. dog. *Lumen gentium*, n. 21; in dottrina, sulla doppia dimensione individuale e collegiale della funzione episcopale, vedi tra gli altri E. CORECCO, *Ontologia della sinodalità*, in «Scritti in memoria di Pietro Gismondi» II-1, Milano, 1991, pp. 11 ss.; J.I. ARRIETA, *Vescovi*, in Enc. giur. XXXII, Roma, 1994, pp. 1 s.

che tale vincolo, come fondato nel carattere sacramentale, sia di natura permanente e non riguardi unicamente l'attuazione dell'intero Collegio episcopale, poiché costituisce tra i vescovi reciproche situazioni soggettive di diritto e di dovere nei confronti delle funzioni episcopali loro singolarmente assegnate<sup>(14)</sup>. Esse sono situazioni soggettive che corrispondono, le une alla posizione di responsabilità personale del titolare di ogni ufficio — di vescovo diocesano, etc. —, e le altre alla posizione di corresponsabilità dei restanti vescovi nell'esercizio del suddetto ufficio.

Il nesso sacramentale costituito tra i vescovi rappresenta, dunque, un vincolo permanente di rilevanza giuridica, benché nella maggioranza dei casi questa rilevanza sia di contenuto indeterminato, ad eccezione, appunto, dalle concrete ipotesi configurate dal diritto divino — la potestà suprema del Concilio ecumenico legittimamente convocato, in quanto espressione istituzionale del Collegio —, o delineate dal diritto positivo della Chiesa, tramite la legislazione canonica, come ha fatto, per esempio, circoscrivendo la portata delle varie istituzioni collettive dell'episcopato nonché l'efficacia giuridica della loro attività. Nelle restanti e più abituali ipotesi, quelle soprattutto in cui i singoli vescovi devono confrontarsi con i consigli più o meno formali degli altri vescovi, la determinazione di quale sia in ogni caso la rilevanza giuridica del vincolo sacramentale esistente tra i vescovi è lasciata ad una valutazione personale del soggetto passivo, titolare della funzione episcopale, fatta però da posizioni giuridiche di dovere che corrisponde al diritto-dovere di quanti sono contemporaneamente investiti di corresponsabilità nei confronti della suddetta funzione episcopale<sup>(15)</sup>.

Si tratta, come si sa, di uno schema che il Concilio Vaticano II ha riprodotto più volte per parlare, con diverse conseguenze giuridiche, della corresponsabilità dei distinti gruppi di fedeli nel governo

---

(14) Cfr. quanto segnala J. RATZINGER, *La collegialità episcopale dal punto di vista teologico*, cit., p. 156: «l'ufficio di vescovo è e deve essere costruito collegialmente poiché, per natura sua, esso è un servire all'unità della Chiesa». Vedi nello stesso senso Y. CONGAR, *Dalla comunione della Chiesa ad una ecclesiologia della Chiesa universale*, en AA.VV., «L'episcopato e la Chiesa universale», Roma, 1965, pp. 285 ss.

(15) Ho sviluppato queste idee in *Conferenze episcopali e vincolo di collegialità*, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, pp. 3 ss., nonché nell'opera *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Capitolo III: *Delimitazione della funzione pastorale nei livelli strutturali della Chiesa*, op. cit., pp. 69-99.

della Chiesa. Il Concilio lo ha riferito, per esempio, al rapporto esistente a livello diocesano tra presbiterio e vescovo, o tra popolo fedele e vescovo, nell'ambito di istituti come il consiglio presbiterale (PO n. 7), il consiglio pastorale (CD n. 27) o il sinodo diocesano (CD n. 36)<sup>(16)</sup>; ma di un modo del tutto particolare, il Vaticano II ha adottato il binomio responsabilità personale-corresponsabilità degli altri per riguardo a coloro i quali hanno ricevuto lo stesso sacramento dell'episcopato e la stessa missione di governo (LG nn. 18-23); una funzione quella episcopale che, di conseguenza, deve essere sempre considerata sotto la duplice e indissociabile prospettiva personale e collegiale.

Penso che sia in questa concreta prospettiva, che possa essere rinvenuto il fondamento dottrinale delle varie organizzazioni episcopali, e vadano concretamente rintracciati gli elementi di novità che offrono dopo il Vaticano II gli istituti oggetto del presente studio<sup>(17)</sup>. Ritengo, infatti, che l'apporto del Concilio non riguarda, almeno in maniera principale, il livello strutturale ed organizzativo degli istituti di cooperazione collegiale dell'episcopato; la novità maggiore rimane a livello operativo, dando ragione di uno specifico «stile di governo episcopale», in cui la responsabilità dei titolari dei singoli uffici episcopali debba essere messa a confronto — seguendo le modalità in ogni caso più opportune — con quanti abbiano in merito una concreta corresponsabilità di fondamento sacramentale, fino al punto che, in determinati casi, il supremo legislatore ha perfino determinato l'assoggettamento della volontà dei singoli vescovi all'indirizzo maggioritario, come accade nel pur limitato caso delle delibere di carattere vincolante.

---

<sup>(16)</sup> In argomento, tra gli altri, F. DANEELS, *De diocesanis corresponsabilitatis organis*, in «Periodica» 74, 1985, pp. 301 ss.; M. MARCHESI, *I consigli diocesani*, in AA.VV., «Chiesa particolare», Bologna, 1985, pp. 119 ss.; P. URSO, *La struttura interna delle Chiese particolari*, in AA.VV., «Il diritto nel mistero della Chiesa», 2ª ed., Roma, 1990, pp. 430 ss.; H. MÜLLER, *Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità: dal Vaticano II al Codice di diritto canonico*, in AA.VV., «Comunione ecclesiale e strutture di corresponsabilità», Roma, 1990, pp. 27 ss.; J.I. ARRIETA, *Organos de participación y corresponsabilidad en la Iglesia diocesana*, in «Ius Canonicum» 68, 1994, pp. 553 ss.

<sup>(17)</sup> Per ciò, considerati nel loro insieme i vari istituti compresi dai cann. 431-459 CIC, più che sotto la rubrica «De Ecclesiarum particularium coetibus», avrebbero dovuto essere presi sistematicamente come istituti che rendono concretamente possibile l'esercizio della collegialità tra i membri dell'episcopato nell'esercizio delle loro rispettive funzioni episcopali.

#### 4. *L'organizzazione episcopale a livello provinciale.*

Uno degli istituti in cui probabilmente risulta più chiara la novità dell'apporto dell'ultimo Concilio è la Provincia ecclesiastica, poiché in essa le esigenze giuridiche della collegialità episcopale appena accennate si manifestano all'interno di una struttura organizzativa di netto taglio gerarchico, come è stato precedentemente detto (LG n. 27).

La Provincia ecclesiastica, infatti, ha mantenuto sino ad ora gli elementi organizzativi che gli erano essenziali: a) un raggruppamento di diocesi vicine con personalità giuridica *ipso iure*; b) distinzione tra sede metropolitana e sedi suffraganee; c) supremazia della sede metropolitana, mediante l'attribuzione all'ufficio di Metropolita, nei termini stabiliti dalla legge, di funzioni di presidenza, di vigilanza e di sostituzione, volte soprattutto a garantire il regime ecclesiastico di governo nell'intera Provincia.

Come abbiamo detto, il Metropolita che, assieme al Concilio provinciale, gode di autorità ecclesiastica nell'ambito provinciale, ha perso molte delle sue precedenti competenze, sia a causa del miglioramento dei mezzi di comunicazione, che consentono il diretto controllo da parte dell'organizzazione centrale della Chiesa, sia soprattutto come conseguenza del ruolo che ad ogni vescovo diocesano viene riconosciuto nella propria diocesi. Il Metropolita non gode di altre prerogative nei confronti delle diocesi suffraganee; perciò, qualche interrogativo viene posto dal fatto che nella recente convenzione per l'erezione in Germania della nuova Provincia ecclesiastica di Amburgo, il testo concordato ammetta la possibilità che all'Arcivescovo vengano eventualmente assegnati vescovi ausiliari con compiti regionali, cioè, con funzioni non circoscritte alla sola Chiesa metropolitana<sup>(18)</sup>.

Per esigenze concordatarie, anche se non mancano le eccezioni alla regola generale<sup>(19)</sup>, fanno parte della Provincia ecclesiastica sol-

<sup>(18)</sup> Nella recente Convenzione per l'erezione della Provincia ecclesiastica di Amburgo viene infatti stabilito che «all'Arcivescovo possono essere assegnati Vescovi Ausiliari, ai quali vengano affidate anche competenze regionali» (art. 5 *Coventio inter Apostolicam Sedem et Liberam et Hanseaticam Civitatem Hamburgi necnon Foederatam Civitatem Megaloburgi-Pomeraniae Anterioris atque Foederatam Civitatem Slesviciae-Holsaticae*, del 22 settembre 1994, AAS 87 (1995) 154-164).

<sup>(19)</sup> È per esempio il caso di varie Province ecclesiastiche del Sud Africa, e delle Antille: cfr. *Annuario Pontificio* 1997, pp. 1114 e 1119 rispettivamente.

tanto diocesi della stessa nazione<sup>(20)</sup>, essendosi impegnata la Chiesa, in alcuni casi, a conformare la propria organizzazione territoriale con l'organizzazione amministrativa del rispettivo paese<sup>(21)</sup>.

In più, c'è anche da registrare in questo ambito dell'organizzazione ecclesiastica, una incipiente attività giuridica di segno bilaterale nei confronti dell'autorità civile. Così, da quanto possiamo apprendere dalla recente Convenzione siglata dalla Santa Sede per l'erezione della Provincia ecclesiastica di Amburgo, dove si è preso atto della prassi consolidata precedentemente in altre Province, l'Arcivescovo mantiene (nel caso di Amburgo, per diritto concordato), un stabile ufficio presso la sede del governo del Land, affidato ad un suo incaricato permanente<sup>(22)</sup>; il che significa legittimare formalmente l'istituto provinciale ad una qualche attività nell'ambito dei rapporti con l'autorità civile. Anche in Spagna diverse Province ecclesiastiche sono di fatto giunte ad accordi con le autorità autonome che rispettive, ma sempre sulla base giuridica di una previa delega degli ordinari interessati<sup>(23)</sup>.

Tuttavia, come abbiamo osservato, l'organizzazione provinciale non riguarda tutte le diocesi della Chiesa latina. Malgrado l'indica-

(20) Cfr. art. I, 2 del *Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos* del 3 gennaio 1979, AAS 72 (1980) pp. 29-30; art. 3, 1 del *Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica italiana che apporta modificazioni al concordato lateranense* del 18 febbraio 1984, AAS 77 (1985) p. 523; art. V del *Acuerdo entre la Santa Sede y la República de Perú* del 19 luglio 1980, AAS 72 (1980) pp. 807-812; art. V del *Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela*, del 6 marzo 1964, AAS 56 (1964) pp. 925-932.

(21) Cfr. art. V del *Convenio entre la Santa Sede y la República de Venezuela*, cit.

(22) «La Sede Arcivescovile mantiene presso le sedi del Governo del Land Mecklenburgo-Pomerania Anteriore e del Governo del Land Schleswig-Holstein rispettivamente un ufficio regionale, la cui direzione è affidata ad un incaricato permanente dell'Arcivescovo. A Schwerin egli è, in pari tempo, incaricato dell'Arcivescovo di Berlino nei confronti del Governo del Land» (art. 10 2 *Coventio inter Apostolicam Sedem et Liberae et Hanseaticae Civitatem Hamburgi necnon Foederatam Civitatem Megaloburgicae Pomeraniae Anterioris atque Foederatam Civitatem Slesviciae-Holsatiae*, cit.). Riguardo i nuovi sviluppi dei rapporti istituzionali fra Chiesa e comunità politica in una prospettiva di decentramento, vedi soprattutto, L. SPINELLI, *Il diritto pubblico ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, 2<sup>a</sup> ed., in collab. con G. Dalla Torre, Milano, 1985, spec. pp. 126 ss., e bibl. cit.; L.M. DE BERNARDIS, *Influenza delle nuove forme d'intesa fra autorità ecclesiastica e autorità civile sulla teoria giuridica dei concordati*, in AA.VV., «La Chiesa e la Comunità politica. Dai concordati alle nuove forme di intesa. Atti del X Congresso Canonistico-Pastorale. Trani, 4-8 settembre 1978», s/d, pp. 68 ss.

(23) Vedi in argomento M.J. ROCA, *Naturaleza jurídica de los Convenios eclesíasticos menores*, Pamplona, 1993, in particolare, pp. 192 ss.

zione del Concilio Vaticano II circa la soppressione delle cosiddette diocesi «immediatamente soggette» (CD n. 40, 2), la volontà di far rientrare ogni circoscrizione diocesana nell'ambito dell'organizzazione provinciale, un significativo numero di circoscrizioni ecclesiaristiche dipende tutt'oggi direttamente dalla Santa Sede, anziché da un Metropolita provinciale, per ragioni di carattere politico o di natura storica<sup>(24)</sup>. A queste diocesi «immediatamente soggette» vanno aggiunte tutte le giurisdizioni vicarie dei territori di missione, nonché le Amministrazioni apostoliche, in quanto la loro diretta dipendenza dall'ufficio primaziale — il Sommo Pontefice è il pastore proprio di queste circoscrizioni (can. 371 CIC) — non risulta compatibile col ruolo di predominio che nella Provincia viene assegnato al Metropolita<sup>(25)</sup>. Non sono neanche inclusi nell'organizzazione provinciale le prelature personali né gli ordinariati militari, i cui pastori non possono dirsi suffraganei di nessun vescovo Metropolitano: nei paesi in cui c'è soltanto una Provincia ecclesiastica, *l'Annuario Pontificio* ci presenta, infatti, gli ordinariati come non facenti parte dell'organizzazione provinciale<sup>(26)</sup>.

Al margine però di tutti questi fattori che stanno ad indicare la sostanziale continuità nel tempo della struttura organizzativa della Provincia ecclesiastica, va anche messo in evidenza il fatto che il nuovo «stile di governo episcopale» a cui abbiamo accennato poco fa, ha rivalutato di fatto il ruolo che nella Provincia spetta al *coetus episcoporum* provinciale, cioè, alla riunione dei vescovi ed ordinari presieduta dal Metropolita. Pur non essendo formalmente tipificato nel nuovo Codice di Diritto Canonico come istituto giuridico<sup>(27)</sup>, è stato sufficientemente delineato dalla vigente legislazione canonica l'identità del suddetto *coetus* al quale sono stati assegnati i più significativi compiti di coordinamento (can. 431 1), di deliberazione

<sup>(24)</sup> Sulle varie motivazioni M. COSTALUNGA, *L'organizzazione in provincie e regioni ecclesiastiche*, in «Ius Canonicum» 44, 1982, pp. 749 ss.

<sup>(25)</sup> Sulla natura giuridica e teologica delle varie circoscrizioni, nonché sulla rilevanza nel piano giuridico, vedi J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in «Ius Ecclesiae» 6, 1994, pp. 3 ss.

<sup>(26)</sup> Vedi, per es. il caso di El Salvador (*Annuario Pontificio* 1997, p. 1120) o del Paraguay (*Annuario Pontificio* 1997, p. 1126).

<sup>(27)</sup> In alcuni degli *schemi* di lavoro questo *coetus* era invece denominato come Conferenza episcopale provinciale: cfr. *Communicationes* 18, 1986, pp. 75-76, *Communicationes* 24, 1992, pp. 310, 333.

(cann. 952 1; 1264, 1°-2°) e di proposta (can. 377 2-3) sul piano provinciale, in modo tale che ritengo sia lecito affermare, in termini generali, che al momento attuale nessuna delle questioni di entità riguardanti la Provincia ecclesiastica possano essere legittimamente sottratte alla riflessione collegiale dei rispettivi vescovi, coadiutori ed ausiliari non esclusi, benché di loro non si faccia esplicita menzione nelle norme: è significativo a questo riguardo che i vescovi coadiutori e gli ausiliari siano stati esplicitamente menzionati nei rispettivi statuti delle Conferenze episcopali regionali italiane che in alcuni casi, come ad esempio la Lombardia o la Basilicata, coincidono con la Provincia ecclesiastica dello stesso nome<sup>(28)</sup>.

L'esperienza italiana, nell'ambito della quale alcune Province ecclesiastiche sono state configurate come Regioni ecclesiastiche in deroga del can. 433 CIC, può essere segnalata a riprova di come lo spirito collegiale di cui parliamo possa convivere senza particolari problemi con gli elementi della struttura provinciale.

5. *Diverse forme di Regione ecclesiastica e rispettive Conferenze episcopali regionali.*

Di natura e significato differente alla Provincia è la Regione ecclesiastica. Anche questa viene concepita dal diritto come una circoscrizione maggiore e, più precisamente, alla stregua di un raggruppamento di Province ecclesiastiche limitrofi (can. 433 1 CIC), così come è stato stabilito dalla relativa nozione codiciale al termine di un periodo di decantazione. A differenza della Provincia, però, la Regione ecclesiastica non è un istituto necessario, e può essere eretta dalla Santa Sede, con o senza personalità giuridica (can. 433 2 CIC), nei casi in cui si ritenga opportuno, prevedibilmente a causa dell'elevato numero di diocesi e di provincie nello stesso paese, o in ragione della diversità dei contesti pastorali del paese. Alla Regione ecclesiastica non fa capo un ufficio personale, come nel caso della Provincia, bensì un organismo collettivo, la Conferenza episcopale regionale, avente soltanto quelle competenze che le vengano espressa-

---

<sup>(28)</sup> Cfr., per esempio, l'art. 3 degli statuti della Regione ecclesiastica Emilia-Romagna, in «Il Regno.Documenti» 5/1996, p. 157: gli statuti delle restati Regioni sono sostanzialmente uguali.

mente attribuite dalla Santa Sede, e al cui interno le cariche singolari vengono ricoperte in forma elettiva (can. 434 CIC) <sup>(29)</sup>.

Come si è detto, l'unica esperienza attualmente esistente di Regioni ecclesiastiche formalmente erette è quella italiana <sup>(30)</sup>, dove sin dal 1889 le Province ecclesiastiche del Regno vennero raggruppate in Regioni per la regolare celebrazione delle cosiddette « Conferenze episcopali regionali » da tenere almeno una volta all'anno (art. II), sotto la presidenza del rispettivo prelado più degno per grado e anzianità (art. III), allo scopo di « appianare e risolvere con mutuo consiglio le difficoltà, che incontrano nel governo delle rispettive diocesi, per promuovere in tutto la regolarità e uniformità della ecclesiastica disciplina, e per emettere, ove le circostanze lo richiedessero, atti collettivi di qualsiasi specie » (art. II) <sup>(31)</sup>. All'origine dell'esperienza italiana, e penso che ciò possa riproporsi in altri casi futuri, più che la necessità di configurare un nuovo raggruppamento territoriale superiore alle Province, a suggerire l'erezione di Regioni ecclesiastiche potrebbe essere l'opportunità di trovare una più adeguata istanza di coordinamento episcopale. Quindi, più che una nuova circoscrizione maggiore, un più adatto *coetus episcoporum*.

Col passare degli anni è stata più volte mutata l'originale composizione delle Regioni italiane <sup>(32)</sup>. Posteriormente al Concilio Vaticano II e alla codificazione del 1983, l'istituto è diventato di diritto comune, ottenendo propria sostantività nei confronti della Conferenza episcopale nazionale, dove nei rispettivi statuti era stata incorporata inizialmente l'organizzazione regionale. L'ultimo recente passo è stato attuato mercé la concessione alle Regioni ecclesiastiche

<sup>(29)</sup> In argomento vedi, tra gli altri, J.I. ARRIETA, *Problemas organizativos de las regiones eclesiásticas*, in AA.VV., «Magister canonistarum», Salamanca, 1994, pp. 111 ss.

<sup>(30)</sup> Cfr. G. FELICIANI, *Conferenze episcopali regionali e Regioni*, in «Città & Regione» 6, 1976, pp. 60 ss.

<sup>(31)</sup> S. Congr. Episcoporum et Regularium, *Instructio* del 24 agosto 1889, in «Acta Leonis XIII» IX, 1889, pp. 184-190. Cfr. S. Congr. Consistorialis, *Decretum pro celebratione conciliorum et appellationibus in regionibus italiae*, del 15 febbraio 1919, in AAS 9 (1919) 72-74; IDEM, *Lettera circolare all'episcopato italiano in esecuzione del decreto «Pro conciliorum celebratione in regionibus italiae»*, del 22 marzo 1919, in AAS 9 (1919) 175-177.

<sup>(32)</sup> Cfr. S. Congr. Concistoriale, decreto del 29 settembre 1933, AAS 25 (1933) 466; S. Congr. per i Vescovi, decreto del 12 settembre 1976, AAS68 (1976)678-680; Idem., decreto Prot. N. 670/70, dell'8 dicembre 1976.

da parte della Santa Sede della personalità giuridica canonica. Ad esse sono state attribuite specifiche competenze nell'ambito dei rapporti con l'autorità civile<sup>(33)</sup>. Le Conferenze episcopali regionali, che hanno ottenuto l'approvazione dei propri statuti<sup>(34)</sup>, vanno dunque considerate come strutture dell'organizzazione gerarchica della Chiesa autonome dalle Conferenze episcopali nazionali, benché le già citate esigenze della collegialità episcopale suggeriscano gli opportuni coordinamenti ed informazioni reciproche.

Come si sa, nell'atto formale di conferimento della personalità giuridica a queste Regioni ecclesiastiche, le relative Conferenze episcopali hanno ricevuto, a norma del can. 434 CIC, la facoltà di stabilire accordi o intese con la rispettiva Regione civile o con i suoi organi di governo, i quali, una volta ottenuta la «recognitio» della Santa Sede, hanno efficacia vincolante in tutte le diocesi della Regione<sup>(35)</sup>.

La creazione di Regioni ecclesiastiche ha luogo conservando l'organizzazione provinciale — o la situazione di diocesi immediatamente soggette — e sempre nel rispetto delle attribuzioni conferite a ciascun Metropolita: questo può essere dedotto dalla normativa generale in materia, nonché dalla pur limitata esperienza giuridica italiana. La struttura regionale pone infatti il problema di conservare l'adeguato rapporto tra le istanze di governo di ambedue gli istituti provinciale e regionale, nel rispetto sempre delle loro rispettive competenze.

A questo riguardo, un caso del tutto particolare è posto dall'erezione in Regione ecclesiastica, e il successivo conferimento di personalità giuridica, ad alcune Province ecclesiastiche italiane, in deroga del can. 433 § 1 CIC, che prevede che la Regione sia il raggruppamento di più Province ecclesiastiche. Da come sembra essere

(33) Cfr. Congr. per i Vescovi, decreti del 4 novembre 1994, AAS 87 (1995) 369-391; in materia vedi G. FELICIANI, *Le regioni ecclesiastiche italiane*, in «Le regioni» 23, 1995, pp. 863 ss.

(34) Ad es., l'art. 1 delle *Norme statutarie* della REGIONE ECCLESIASTICA BASILICATA segnala: «La Regione Ecclesiastica Basilicata costituita ed eretta in persona giuridica canonica pubblica dalla Santa Sede con decreto 1031/92, in deroga al can. 433, par. 1 del Codice di diritto canonico, è un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto. Essa ha sede in Potenza». Gli statuti delle regioni ecclesiastiche italiane seguono tutti lo stesso modello.

(35) Per i relativi atti di erezione, cfr. Congr. per i Vescovi, decreti del 4 novembre 1994, AAS 87 (1995) 369-391.

stato fatto questo passaggio, pare che sia stata operata una sovrapposizione di due personalità giuridiche — quella della Provincia, che non risulta essere stata soppressa, e quella nuova della Regione —, e la sostituzione organica delle istanze collettive provinciali con quelle nuove della regione, il che in pratica significa la successione del *coetus episcoporum* provinciale nella nuova Conferenza episcopale regionale.

Tuttavia, va ugualmente affermata in queste ipotesi la sussistenza dell'ufficio Metropolitano accanto alle istanze proprie della nuova Regione ecclesiastica, nonché il mantenimento da parte dell'Arcivescovo metropolitano delle funzioni che nei confronti delle diocesi ancora suffraganee gli spettavano precedentemente per garantire in esse la continuità del regime di governo. Infatti, l'organizzazione regionale si sovrappone a quella delle Province, senza però mai annullarla.

Anche se l'Italia sia l'unico paese in cui, com'è riscontrabile dall'*Annuario Pontificio*, l'episcopato appare formalmente raggruppato attorno alle Regioni, sarebbe errato ricondurre esclusivamente a quest'unica ipotesi l'esperienza dell'organizzazione ecclesiastica regionale. Oltre al fatto che alcune Conferenze episcopali, come ad esempio quella tedesca o quella dell'Argentina<sup>(36)</sup>, abbiano voluto inserire nei rispettivi statuti la riserva espressa di poter proporre in futuro alla Santa Sede l'erezione di Regioni ecclesiastiche nel proprio ambito, l'istituto regionale esiste in atto anche in altre nazioni, sebbene con una natura giuridica diversa dalle Regioni italiane, dalle quali devono essere accuratamente distinte.

Infatti, diversi statuti di Conferenze episcopali nazionali — come quella francese, quella del Brasile o quella degli Stati Uniti di America<sup>(37)</sup> — prevedono esplicitamente l'organizzazione regionale. Si tratta, per lo più, di statuti che la Santa Sede aveva approvato

---

<sup>(36)</sup> Cfr. Estatutos de la Conferencia Episcopal Argentina, art. 60; Statut der Deutschen Bischofskonferenz (n.v.), art. 41.

<sup>(37)</sup> Cfr. Statuts de la Conférence Épiscopale Française, art. 36; statuto da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, artt. 17-18; National Conference of Catholic Bishops of the United States, Act Bylaws, cap. VI: come indica Provost, « the administrative regions of the National Conference of Catholic Bishops are a practical arrangement determined by the bishops themselves » (J.H. PROVOST, *Commento al can. 434*, in AA.VV. «The Code of Canon Law, a text and Commentary», New York-Mahwal, 1985, p. 353).

(*recognito*, più precisamente) nel periodo di revisione del Codice piano-benedettino in cui, come si è detto, la nozione legale di Regione ecclesiastica non era stata ancora fissata. Questo mi pare debba considerarsi il motivo principale per cui è dato riscontrare una concreta assunzione dell'organizzazione regionale in statuti di Conferenze episcopali nazionali di paesi in cui la Santa Sede, pur avendo sancito i relativi statuti, non ha mai proceduto all'erezione formale delle Regioni.

In tali termini, le suddette Regioni ecclesiastiche altro non sono che suddivisioni del territorio nazionale attuate dalla Conferenza episcopale nazionale per un più ordinato raggiungimento dei propri fini. Lo stesso vale per le relative Conferenze episcopali regionali, che invece di rappresentare organismi autonomi come succede in Italia, non sono che modalità organizzative della stessa Conferenza episcopale per meglio agire nel paese. Una considerazione particolare meritano tuttavia le cosiddette Regioni apostoliche francesi.

Infatti, dal 1964 l'episcopato francese, mettendo in atto un progetto avviato qualche anno prima, si è organizzato attorno a dieci Regioni apostoliche che hanno sostituito, di fatto, l'organizzazione in Province. Secondo gli statuti della Conferenza episcopale francese, le diocesi del paese vengono raggruppate in «Regioni apostoliche», il cui numero e configurazione è stabilito dalla Conferenza episcopale nazionale: queste «Regioni apostoliche» (come dirà l'art. 36 § 1 degli statuti) sono il luogo abituale di collaborazione tra i vescovi. Anche se nulla di ciò trova riscontro nell'*Annuario Pontificio*, che prende in considerazione unicamente l'organizzazione diocesana e quella provinciale in Francia, dell'organizzazione regionale francese è dato trovare segni non privi di significato giuridico: ad esempio, il fatto che le visite *ad limina* dell'episcopato francese vengano organizzate su base regionale e non sul consueto ordine di provincie<sup>(38)</sup>.

Non pare invece che una tale sostituzione avvenuta nella prassi possa essere valutata come manifestazione di decentramento. Volendo rimpiazzare le Province ecclesiastiche, istituti di per se autonomi e dipendenti soltanto dalle istanze centrali della Chiesa, per

---

(38) Cfr. F. MATHOREL, *La région apostolique française*, in «L'Année canonique» 29, 1985-1986, pp. 281-304; vedi anche P. VALDRINI dir., *Droit canonique*, Paris 1989, pp. 228-229.

questo modello di « Regione apostolica » — che non è altro che una organizzazione della stessa Conferenza episcopale nazionale — anziché essere un decentramento viene raggiunto un maggiore accentramento del potere nell'ambito della Conferenza episcopale nazionale. Comunque sia, anche per il modello francese vale quanto si è detto prima sulla sopravvivenza delle funzioni dell'Arcivescovo metropolitano e, in linea di principio, senza una esplicita deroga da parte della Santa Sede, vanno anche mantenute le competenze che per l'ambito provinciale l'ordinamento canonico affida al *coetus episcoporum* provinciale.

#### 6. *Le Conferenze episcopali nazionali.*

Tra i vari livelli di aggregazione episcopale è senz'altro quello nazionale ad avere assunto dopo il Concilio Vaticano II un ruolo predominante di coordinamento della funzione episcopale di governo. Le Conferenze episcopali nazionali hanno, di fatto, assunto in poco più di trent'anni un posto difficilmente sostituibile nell'azione pastorale dei vescovi ricoprendo un ruolo centrale nello sviluppo normativo previsto dal Concilio Vaticano II. Benché non sia stato il Concilio ad ideare l'istituto, è stato certamente il Vaticano II ad affidare alle Conferenze episcopali nazionali l'attuale assetto istituzionale (CD n. 38), rendendole obbligatorie nell'ambito nazionale, e puntando su di loro per la concreta attuazione sul piano del governo delle esigenze collegiali della sacramentalità dell'episcopato.

Infatti, sin dal primo documento approvato dal Concilio (la costituzione sulla sacra Liturgia<sup>(39)</sup>) e, in modo più esplicito, nei documenti successivi, venne affidato alle Conferenze episcopali il compito di stabilire a livello nazionale norme di coordinamento che, a determinate condizioni, dovevano essere addirittura vincolanti per i vescovi. Tale compito, modificativo della precedente natura delle Conferenze, venne in seguito esplicitato da norme postconciliari, e poi anche dal nuovo Codice di diritto canonico e dalle restanti norme

---

(39) « Ex potestate a iure concessa, rei liturgicae moderatio inter limites statutos pertinet quoque ad competens varii generis territoriales Episcoporum coetus legitima constitutos » (cost. *Sacrosanctum Concilium*, n. 22 2, del 4 dicembre 1963). Vedi tuttavia la Risposta della Pont. Com. per l'Interpretazione dei decreti del Concilio Vaticano II del 5 febbraio 1968, AAS 60 (1968) 362, circa le norme stabilite *ad interim* in questa materia.

dell'ordinamento della Chiesa<sup>(40)</sup>. Il ruolo di coordinamento delle Conferenze episcopali nazionali è, al momento attuale, un fatto pienamente acquisito dall'organizzazione ecclesiastica<sup>(41)</sup>.

Sarebbe errato, tuttavia, voler circoscrivere il ruolo delle Conferenze episcopali nell'ambito della capacità normativa, anche se in alcuni paesi quest'attività risulti particolarmente spiccata. La rilevanza attuale delle Conferenze episcopali nazionali, malgrado il più volte denunciato rischio di appiattare il compito dei vescovi diocesani nelle loro diocesi, corrisponde piuttosto al fatto che esse rappresentano al momento presente il prototipo istituzionale dello stile di governo pastorale promosso dalla dottrina sull'episcopato dell'ultimo Concilio. Sono le istanze in cui, in modo particolare, deve essere raggiunto l'equi-coordinamento dei vari vescovi all'insegna di quel vincolo di collegialità che lega gli uni alle cariche affidate agli altri.

Di regola, ogni Conferenza episcopale raduna l'intero episcopato di rito latino avente un qualche incarico pastorale diretto nel paese; vi sono, tuttavia, casi nei quali la Conferenza possiede carattere inter-rituale<sup>(42)</sup>. Dalle Conferenze vengono di regola esclusi i vescovi dimissionari, mentre risultano in esse inquadri i presuli delle giurisdizioni vicarie — anche se non hanno condizione episcopale — e, in modo transitorio, gli amministratori diocesani legittimamente eletti, nonché, almeno in larga misura, i vescovi delle diocesi immediatamente soggette che non rientrano nell'organizzazione provinciale. In molti casi, anche per diritto proprio sancito dagli statuti, appartiene alla Conferenza episcopale nazionale l'episcopato cattolico di rito orientale, se manca di propria organizzazione nel paese<sup>(43)</sup>.

<sup>(40)</sup> Cfr. decr. *Christus Dominus* n. 38; m.p. *Ecclesiae Sanctae* I, n. 41, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787; cann. 447-459 CIC.

<sup>(41)</sup> L'*Annuario Pontificio* del 1997 da notizia dell'esistenza di 108 Conferenze episcopali nazionali, oltre alle 19 assemblee episcopali di varia denominazione dell'episcopato orientale cattolico (cfr. *Annuario Pontificio* 1997, p. 1154). Al momento di redattare queste pagine non era stato ancora pubblicato il motu proprio *Apostolos Suos*, del 21 maggio 1998, sulla Natura teologica e giuridica delle Conferenze episcopali.

<sup>(42)</sup> Cfr. per esempio, art. 1 Statuta Conferentiae Episcoporum Romaniae del 25 novembre 1993; art. 1 Statuta Conferentiae Episcoporum Catholicorum Hungariae del 27 dicembre 1996.

<sup>(43)</sup> Cfr. art. 3 § 2 Statuta Conferentiae Episcoporum Ceche, del 23 marzo 1993; art. 3 § 1 Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae del 23 marzo 1993; art. 3 Statuto della Conferenza dell'Episcopato Polacco del 20 novembre 1995; art. 3 Statuta Conferentiae Episcoporum Croatiae del 15 maggio 1993.

Tale criterio di composizione stabilito in termini generali dallo stesso Concilio Vaticano II sembra mettere in evidenza, per riferimento al dibattito dottrinale in corso circa la natura teologica dell'istituto, che più che una esigenza direttamente derivante dalla sacralità dell'episcopato, come ad esempio accade col Collegio episcopale, le Conferenze episcopali rispondono piuttosto alla necessità di assistere i pastori a capo delle comunità di fedeli nell'esercizio della loro rispettiva funzione episcopale di governo<sup>(44)</sup>.

Il criterio di organizzare le Conferenze episcopali sulla base del territorio nazionale, pur avendo carattere generale, conta diverse eccezioni essendo possibile trovare Conferenze episcopali di ambito inferiori alla nazione (è il caso delle due esistenti nella Gran Bretagna, o di quelle dell'India), e soprattutto Conferenze episcopali che raggruppano vescovi diocesani di più nazioni, cosa particolarmente frequente in paesi di missione. Ipotesi del genere sono invece esplicitamente escluse in alcuni testi concordatari, come ad esempio in quello recente fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, dove la cittadinanza polacca è tassativamente prescritta per tutti i membri della Conferenza episcopale: questo concordato vieta anche che i membri della Conferenza episcopale polacca possano appartenere a qualunque altra Conferenza episcopale nazionale<sup>(45)</sup>.

Alcuni statuti di Conferenze lasciano tralasciare lo speciale legame esistente, per ragioni storiche, linguistiche o pastorali, con l'episcopato di un'altro paese vicino<sup>(46)</sup>. Più recentemente ancora, alcuni nuovi statuti di Conferenze episcopali evidenziano un significativo superamento dell'ambito pastorale della Conferenza: mentre fino ad ora era diventata una regola che gli statuti riconoscessero l'appartenenza *a iure* al *coetus* ai vescovi titolari che nel territorio nazionale ricoprivano un qualche incarico affidato dalla Santa Sede o dalla Conferenza stessa<sup>(47)</sup>, nei recenti statuti della Conferenza epi-

(44) In tale senso, vedi J.I. ARRIETA, *Conferenze episcopali e vincolo di comunione*, in «Ius Ecclesiae» 1, 1989, in particolare pp. 6 ss.

(45) Cfr. art. 6, nn. 4-5 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, del 28 luglio 1993, senza ratifica, in «L'Osservatore Romano» del 30 luglio 1993, p. 5.

(46) Così, ad esempio, art. 1 § 2 Statut der Deutschen Bischofskonferenz (n.v.), del 7 dicembre 1992; artt. 34-35 Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae del 23 marzo 1993; artt. 27-29 Statuta Conferentiae Episcoporum Ceche, del 23 marzo 1993.

(47) Anche perché così era statu suggerito nell'art. 2 dell'*Archetypon Statuti Con-*

scopale ungherese, ad esempio, si prevede l'appartenenza *a iure* alla Conferenza anche del vescovo «*pro cura pastoralis fidelium hungaricorum in emigratione viventium nominatus*»<sup>(48)</sup>: analoga indicazione è contenuta anche nei recenti statuti della Conferenza episcopale slovacca<sup>(49)</sup>.

È ormai noto l'attuale ruolo delle Conferenze episcopali in materia concordataria. Man mano che si sono consolidate come organizzazioni dell'episcopato nazionale, alle Conferenze episcopali è stato gradualmente riconosciuto nell'ambito ecclesiale un rilevante compito nei rapporti con le autorità civili e nello sviluppo normativo degli accordi intrapresi fra la Chiesa e lo Stato<sup>(50)</sup>, sia sulla base di un'apposita delega stabilita nel documento concordato<sup>(51)</sup>, sia condizionando l'intervento ad una previa autorizzazione da parte della Santa Sede<sup>(52)</sup> o ad una approvazione circa il merito<sup>(53)</sup>. Comunque,

---

*ferentiae Episcoporum* pubblicato come appendice al lavoro M. COSTALUNGA, *De Episcoporum Conferentiis*, cit., p. 277.

<sup>(48)</sup> Cfr. Statuta Conferentiae episcoporum catholicorum Hungariae, del 28 ottobre 1996, art. 2, e).

<sup>(49)</sup> «Ad eam ipso iure pertinent omnes in territorio Episcopi diocesani eisque iure aequiparati, sive latini ritus sive orientalis, Episcopi coadiutores et auxiliares utriusque ritus aliique Episcopi titulares peculiari munere sibi ad Apostolica Sede vel ab Episcoporum Conferentia demandato, in territorio vel extra eum ad bonum commune nationis fungentes» (art. 3 1 Statuta Conferentiae episcoporum Slovachiae, del 23 marzo 1993).

<sup>(50)</sup> Per quanto riguarda la CEI, vedi in concreto lo studio di M. MARCHESI, *Diritto canonico complementare italiano*, Bologna, 1992. In questo modo, la CEI appare «di fronte all'ordinamento italiano, come centro d'imputazione d'interessi giuridicamente rilevanti, sia sotto l'aspetto privatistico, in quanto ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica civile ex lege, sia sotto l'aspetto pubblicistico, in quanto dotata di poteri lato sensu di rilevanza pubblicistica, tanto in sede di attività amministrativa quanto in sede di attività di produzione normativa» (P. LILLO, *Concordato, accordi e intese tra lo Stato e la Chiesa cattolica*, Milano, 1990, p. 178).

<sup>(51)</sup> Cfr. per esempio, più recentemente, artt. 12.3-25.2 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia; art. 10.1 del Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sulle Scuole Cattoliche del 28 novembre 1991, AAS 85 (1995) 558-568; art. 13. 1 del Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Malta sui beni temporali della Chiesa del 28 novembre 1991, AAS 85 (1995) 569-588; artt. 3.4, 6, 12 della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale del 9 dicembre 1996, AAS 89 (1997) 287-296.

<sup>(52)</sup> Cfr. artt. 15, 27 del Concordato fra la Santa Sede e la Repubblica di Polonia, cit.

<sup>(53)</sup> Cfr. art. 10 della Convenzione fra la Santa Sede e la Repubblica di Croazia circa la collaborazione in campo educativo e culturale, cit.

anche a prescindere da ciò, al momento presente ogni accordo bilaterale con le autorità civili è gestito, da parte della Chiesa, attraverso una stretta collaborazione delle Nunziature con l'episcopato nazionale impersonato nelle rispettive Conferenze: tale atteggiamento viene imposto non solo dalle tassative prescrizioni dell'ordinamento canonico, ma soprattutto dallo stile di governo collegiale che abbiamo prima segnalato<sup>(54)</sup>.

### 7. *Le Riunioni continentali o regionali di Conferenze episcopali.*

Veniamo infine ad esaminare l'organizzazione episcopale a livello continentale o regionale. Come è noto, al tempo che il Concilio Vaticano II rilanciava l'istituto delle Conferenze episcopali a livello nazionale, auspicò anche, in termini generali, lo stabilimento di relazioni tra gli episcopati nazionali, con ogni probabilità sulla scia organizzativa del CELAM Latinoamericano, l'unica esperienza del genere allora esistente. Tuttavia, è stato soprattutto il *motu proprio* postconciliare *Ecclesiae Sanctae* del 1966 ad incoraggiare concretamente l'istituzione di questi organismi, riprendendo il testo di un dimenticato schema di lavoro del decr. *Christus Dominus*, che in nota in calce aveva segnalato i possibili obiettivi generali di tale genere di riunioni<sup>(55)</sup>.

Sin d'allora l'organizzazione episcopale a livello sopranazionale si è generalizzata nei cinque continenti comprendendo<sup>(56)</sup>, a seconda dei casi, tutte le Conferenze episcopali del continente o soltanto quelle appartenenti ad una regione più omogenea dal punto di vista pastorale. Al presente l'*Annuario Pontificio* da notizia di 13 confe-

<sup>(54)</sup> Cfr. in modo particolare art. 46, 1° della cost. ap. *Pastor Bonus* del 28 giugno 1988, AAS 80 (1988) 841-930; art. X m. p. *Sollicitudo omnium Ecclesiarum*, del 24 giugno 1969, AAS 61 (1969) 473-484.

<sup>(55)</sup> Cfr. *motu proprio Ecclesiae Sanctae* I, n. 41 5, nonché III, n. 18, del 6 agosto 1966, AAS 58 (1966) 757-787. Prima però di questo *motu proprio*, a partire dal 1965, inizia le sue attività la « Conferencia Episcopal de América Central y Panamá » (CEDAC), trasformata posteriormente nell'attuale « Secretariato Episcopal de América Central y Panamá » (SEDAC). Vedi successivamente S. Congr. per i Vescovi, dir. *Ecclesiae imago* del 22 febbraio 1973, n. 210, e in modo particolare, benché con differente valore normativo, la *Relatio Nunc Nobis de arctiore coniunctione inter ipsas Episcoporum Conferentias*, approvata dall'Assemblea straordinaria del Sinodo dei vescovi del 1969, *Typis Polyglottis Vaticanis*, 1969.

<sup>(56)</sup> Cfr. *Annuario Pontificio* 1997, pp. 1104-1107.

renze di questo genere: due in America<sup>(57)</sup>, sette in Africa (dove le stesse etnie sono presenti in diverse nazioni vicine)<sup>(58)</sup>, una nell'Asia<sup>(59)</sup>, un'altra in Oceania<sup>(60)</sup>, e due in Europa: il « Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa »<sup>(61)</sup> e la « Commissione dell'episcopato della Comunità Europea »<sup>(62)</sup>. Si tratta in tutti i casi di istituti che interessano l'episcopato cattolico latino, radunato sul piano nazionale in Conferenze episcopali, benché di recente l'episcopato cattolico di rito orientale abbia anche espresso la necessità di istituire l'Assemblea dei gerarchi delle Chiese orientali cattoliche d'Europa<sup>(63)</sup>.

---

(57) Si tratta del Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) y del Secretariado Episcopal de América Central y Panamá (SEDAC): per le rispettive note storiche, vedi *Anuario Pontificio* 1997, pp. 1806-1807; per gli statuti, vedi I.C. IBÁN, *Gli statuti delle Conferenze episcopali II, America*, Padova, 1989, pp. 289-307, e 308-311 rispettivamente.

(58) Sono tutte dipendenti dalla Congr. per l'Evangelizzazione dei Popoli: Association des Conférences Episcopales de l'Afrique Centrale (ACEAC); Association des Conférences Episcopales de la Région de l'Afrique Centrale (ACERAC); Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM); Inter-Regional Meeting of Bishops of Southern Africa (IMBSA); Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Francophone (CERAO); Association of the Episcopal Conferences of Anglophone West Africa (AECAWA), e Association of Member Episcopal Conferences in Eastern Africa (AMECEA), sebbene, come si dirà, il CERAO appartarrebbe, secondo gli statuti, ad una categoria differente. Vari di questi statuti sono stati pubblicati come Appendice allo studio di F. PETRONCELLI HÜBLER, *La cooperazione episcopale nel continente africano*, in « Studi in onore di Guido Saraceni », Napoli, 1988, pp. 245 ss.

(59) Federation of Asian Bishops' Conferences (FABC).

(60) Federation of Catholic Bishops' Conferences of Oceania (FCBCO), sottoposta alla vigilanza delle Congr. per i Vescovi e per l'Evangelizzazione dei Popoli in ragione della diversa dipendenza delle relative Conferenze episcopali nazionali.

(61) Per i nuovi statuti del Consiglio delle Conferenze dei Vescovi d'Europa (CCEE) vedi « Ius Ecclesiae » 9, 1997, pp. 391 ss., nonché lo studio di J. GONZÁLEZ-AYESTA, *La riforma degli statuti del Consiglio delle conferenze dei Vescovi d'Europa*, in « Ius Ecclesiae » 9, 1997, pp. 395 ss.

(62) Vedi gli statuti in R. ASTORRI, *Gli statuti delle Conferenze episcopali I, Europa*, Padova, 1987, pp. 215 ss.; in materia vedi anche G. FELICIANI, *Il Consiglio delle Conferenze episcopali d'Europa*, in « Ius Canonicum » 38, 1979, pp. 29-38; IDEM, *I vescovi e l'Europa. La Commissione degli Episcopato della Comunità Europea*, in « Nuova Antologia » 1980, pp. 91-97.

(63) Cfr. il Documento finale dell'incontro dei vescovi e dei superiori religiosi delle Chiese orientali cattoliche d'Europa svoltosi a Nyíregyháza (Ungheria) dal 30 giugno al 6 luglio 1997, in « Il Regno-documenti » 17/97, pp. 534-537.

Non c'è stata sin dall'inizio una chiara nozione circa l'impostazione corrispondente a queste strutture, come dimostra la diversa denominazione ufficialmente impiegata. Fino al 1974 gli istituti continentali a quel tempo esistenti ricevevano l'inesatto appellativo di « Riunioni plenarie di Conferenze episcopali nazionali »<sup>(64)</sup>, mentre a partire del 1975 l'*Annuario Pontificio* fece uso dell'attuale denominazione di « Riunioni internazionali di Conferenze episcopali »<sup>(65)</sup>, che in qualche modo rivelava un processo di maturazione circa i rapporti tra le varie aggregazioni episcopali, rispecchianti, da un lato, il consolidamento già all'epoca ottenuto dalle Conferenze episcopali nazionali, e dall'altro il convincimento delle funzioni puramente coordinative delle riunioni sovranazionali di conferenze.

Le « Riunioni internazionali di Conferenze episcopali » sono istituti stabili di coordinamento ed informazione al servizio degli episcopati nazionali della rispettiva area geografica. Sono composti da una rappresentanza delle diverse Conferenze episcopali nazionali, determinata in parte *ex officio*, in ragione della carica che in esse si occupa, e in parte in modo elettivo<sup>(66)</sup>. Nelle ipotesi di esigua componente numerica degli episcopati di appartenenza, la rispettiva Riunione internazionale è integrata da tutti i vescovi dell'area<sup>(67)</sup>. In alcuni di questi organismi sono anche previste sedute plenarie, tenute a scadenza più o meno fissa, per radunare l'intero episcopato dell'area, mentre vengono tenute con maggiore regolarità altro tipo di riunioni di composizione più ristretta<sup>(68)</sup>.

Questi organismi internazionali non hanno in alcun caso funzioni direttive o di esercizio della potestà ecclesiastica nei confronti degli episcopati nazionali della propria area, e non si vedono le ragioni per auspicare l'esercizio da parte loro della potestà di governo sulle Conferenze episcopali del proprio ambito. Tale genere di vincoli di gerarchia, risulterebbe limitativo della libertà delle Conferenze nazionali e, paradossalmente, opposto al metodo di governo in comunione.

---

<sup>(64)</sup> Cfr. *Annuario Pontificio*, 1974, pp. 919.

<sup>(65)</sup> Cfr. *Annuario Pontificio*, 1975, p. 920.

<sup>(66)</sup> Cfr. art. 4 CELAM, art. 7 FABC; art. 4 COMECE.

<sup>(67)</sup> Cfr. art. 3 SEDAC; art.

<sup>(68)</sup> Cfr. artt. 6-7, 11, 16 FCBCO; art. V, AECAWA; artt. 7-8, 13 AMECEA; artt. 6-7 ACEAC; art. 5 IMBSA; artt. 6-7 ACERAC.

Con ogni probabilità è stata questa volontà di delimitare il ruolo delle aggregazioni sopranazionali di vescovi entro i soli compiti di informazione e di coordinamento la ragione per la quale una di queste iniziative, «Conférences Episcopales de l'Afrique de l'Ouest Franco-phone» (CERAO), non ha ricevuto sinora la *recognitio* degli statuti da parte della Santa Sede. Infatti, a differenza dalle altre esperienze del genere, gli statuti non ancora *recogniti* di quest'organismo configurano l'istituto come una seconda Conferenza episcopale che si pone al di sopra delle diverse Conferenze nazionali dei paesi di appartenenza<sup>(69)</sup>: l'art. 13 degli statuti vorrebbe riconoscere a questa riunione di conferenze episcopali l'insieme delle competenze di potestà che secondo il can. 455 CIC sono di pertinenza delle Conferenze episcopali nazionali.

#### 8. Conclusioni.

Abbiamo cercato di sintetizzare qui il quadro delle istanze collegiali che, in modo stabile, hanno la funzione di radunare l'episcopato cattolico di tutto il mondo. Come abbiamo detto all'inizio, per avere il quadro completo delle riunioni episcopali ai summenzionati livelli si dovrebbe aggiungere una particolare considerazione delle assemblee periodiche di natura conciliare o sinodale molte delle quali possiedono maggiore tradizione nella Chiesa. È giustamente questo passaggio dalle «riunioni sporadiche» alla erezione di «istituti episcopali stabilmente costituiti a fini di coordinamento», la principale novità resa possibile dall'attuale contesto teologico.

Gli istituti presi in esame possono essere veramente qualificati come espressioni della collegialità episcopale, perché in essi le funzioni episcopali vanno gestite tenendo conto del vincolo esistente tra i membri del Collegio. Tuttavia, ciò non consente di definire nessuna di queste istanze, che non sono di diritto divino, alla stregua del Collegio episcopale, né considerare la loro attività come espressione dell'autorità di cui il Collegio episcopale gode nei confronti dell'intera Chiesa: si tratta, a mio modo di vedere, di due discorsi che sono stati distintamente presentati dalla dottrina dell'ultimo Concilio (LG n. 21).

---

<sup>(69)</sup> Cfr. F. PETRONCELLI HÜBLER, *La cooperazione episcopale nel continente africano*, cit., pp. 253-254.

Di conseguenza, questi istituti hanno sostanzialmente funzioni di equi-coordinamento dei pastori nei rispettivi livelli del governo pastorale, e nessuno di loro agisce con potere giuridico vincolante — *potestas regiminis* — se non nella misura in cui ciò sia stato tassativamente prestabilito dalla Santa Sede. Questo compito si è reso particolarmente necessario, da una parte, nel contesto del forte decentramento operato nella Chiesa come conseguenza della stessa dottrina riguardante la sacramentalità dell'episcopato. E ciò significa, d'altra parte, che si tratta di istituti autonomi fra di loro nei rispettivi ambiti, senza che in nessun modo esistano rapporti di gerarchia fra di loro: questa è, infatti, una caratteristica di questi organismi, autonomi rispetto di altre istanze analoghe ai livelli superiori, e unicamente subordinate all'autorità suprema della Chiesa.

Credo, infine, che l'esperienza giuridica esaminata nel presente studio mette anche in evidenza l'elasticità tipica dell'ordinamento canonico nella configurazione delle strutture, consentendo alla Sede Apostolica nell'atto erettivo o di approvazione statutaria, come ho cercato di dimostrare altrove<sup>(70)</sup>, l'adattamento di ciascuno di questi istituti alle singolari esigenze pastorali del posto.

---

<sup>(70)</sup> Cfr. J.I. ARRIETA, *Chiesa particolare e circoscrizioni ecclesiastiche*, in «*Ius Ecclesiae*» 6, 1994, pp. 3 ss.

